

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE

FONDAZIONE – ONLUS

iscritta al n° 6 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private

ISTITUZIONI MUSICALI AFAM

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO e DI SECONDO LIVELLO

Autorizzazione Ministeriale Decreto Direttoriale n. 287 del 20/03/2023

CAPO I – GENERALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

(Generalità)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle leggi vigenti, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello statuto della Scuola di Musica di Fiesole – Fondazione Onlus (di seguito denominata Scuola), gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative e delle correlate attività di ricerca e produzione artistica della Scuola.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti nella Scuola sono definiti in conformità al presente regolamento.
3. Gli ordinamenti didattici sono sottoposti a verifica periodica, anche su richiesta delle strutture didattiche interessate, al fine di provvedere – sempre previa approvazione del Ministero dell'Università e ricerca - all'aggiornamento degli obiettivi formativi, dei contenuti e dei relativi crediti.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
 - a) aree disciplinari: l'insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dal D.M. n. 90 del 3 luglio 2009;
 - b) attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - c) campo disciplinare: disciplina ricompresa in uno specifico settore artistico-disciplinare che costituisce materia di insegnamento;
 - d) consiglio accademico: il consiglio è formato dai coordinatori di dipartimento e dal direttore artistico con il ruolo di presidente;
 - e) corsi di studio: i corsi di diploma accademico di primo e secondo livello;
 - f) curriculum: l'insieme delle attività formative specificate nei regolamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
 - g) declaratoria: la descrizione del settore artistico-disciplinare;
 - h) dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
 - i) obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
 - l) offerta formativa: l'insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati dalla Scuola;
 - m) ordinamenti didattici dei corsi di studio: l'insieme delle discipline e delle attività previste nei curricula dei corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;
 - n) regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di studio;
 - o) scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
 - p) settori artistico-disciplinari: raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima declaratoria;
 - q) struttura didattica: la struttura che programma e coordina il servizio didattico;
 - r) coordinatori di dipartimento: docenti rappresentanti i vari dipartimenti, eletti dal corpo docente;

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE

FONDAZIONE – ONLUS

iscritta al n° 6 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private

s) titoli di studio: il diploma accademico di primo e di secondo livello.

Art. 3.

(Crediti formativi accademici)

1. Il credito formativo accademico (CFA) o, più brevemente, credito, rappresenta la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.
2. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dalla Scuola danno luogo all'acquisizione di crediti secondo la normativa vigente.
3. Un credito corrisponde convenzionalmente a venticinque ore di lavoro di apprendimento dello studente, fatte salve eventuali variazioni in aumento o in diminuzione determinate per singole Scuole con decreto ministeriale, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, oppure per la realizzazione di attività artistiche formative collegate alla didattica, ovvero di attività formative non direttamente subordinate alla didattica (progetti, tesi, tirocini ecc.).
4. L'attività annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è convenzionalmente fissata in sessanta crediti.
5. La Scuola aderisce al Sistema Europeo di Accumulazione e Trasferimento dei Crediti (ECTS).

Art. 4.

(Strutture didattiche)

1. La Scuola, nel rispetto dello Statuto, si articola in strutture didattiche e attiva gli organismi responsabili per il funzionamento di esse.

Capo II – Autonomia didattica

Art. 5.

(Titoli di studio e offerta formativa)

1. La Scuola rilascia i seguenti titoli di studio:
 - a) Diploma accademico di primo e di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo e di secondo livello.Sulla base di apposite convenzioni e solo previa approvazione ministeriale, la Scuola può rilasciare i titoli di studio di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane ed estere di corrispondente livello.

Art. 6.

(Durata dei corsi di studio; tempo pieno e tempo parziale)

1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 crediti, mentre per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve aver acquisito 120 crediti.
2. Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi la durata normale dei corsi accademici di primo livello è di tre anni. Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi la durata normale dei corsi accademici di secondo livello è di 2 anni.



SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE

FONDAZIONE – ONLUS

iscritta al n° 6 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private

3. Possono essere previsti corsi di durata superiore, comunque non oltre il doppio della durata normale, per studenti non impegnati a tempo pieno negli studi.
4. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno. La Scuola disciplina le modalità di passaggio da un regime d'impegno all'altro; tale passaggio deve comunque essere richiesto alla struttura didattica competente, la quale delibererà tenendo conto della carriera svolta, degli anni di iscrizione e delle disponibilità dei posti.

Art. 7.

(Ordinamenti dei corsi di studio)

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal Direttore Artistico d'intesa con il Consiglio Accademico e adottati con decreto del Direttore Artistico successivamente all'approvazione ministeriale.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso la Scuola, determinano, tra l'altro:
 - a) Le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative scuole di appartenenza;
 - b) Il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - c) I crediti assegnati a ciascuna attività formativa riferiti alle tipologie di attività formative accademiche (di base, caratterizzante, affine o integrativa), ricomprese in uno o più settori artistico-disciplinari;
 - d) Gli insegnamenti curriculari
3. Ogni ulteriore attivazione di corsi di studio costituisce integrazione agli ordinamenti didattici e va definita con le medesime procedure. Il Consiglio d'Amministrazione nella persona del Sovrintendente è tenuto a verificare la sostenibilità finanziaria dei nuovi corsi proposti.

Art. 8.

(Regolamenti dei corsi di studio)

1. I regolamenti dei corsi di studio sono emanati dal Direttore Artistico d'intesa con il Consiglio accademico e, anche su proposta delle competenti strutture didattiche, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento didattico dell'Istituzione e delle normative vigenti.
2. I regolamenti proposti devono obbligatoriamente contenere:
 - a) L'elenco degli insegnamenti dei corsi di studio con l'eventuale loro articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - b) Gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c) I curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
 - d) La tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto, nonché le caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
 - e) Le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
 - f) L'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno.
3. I regolamenti dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE

FONDAZIONE – ONLUS

iscritta al n° 6 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private

Art. 9.

(Attivazione, mantenimento e soppressione di corsi)

1. Il Direttore Artistico sentito il Consiglio Accademico delibera l'attivazione dei corsi, compatibilmente con le risorse rese disponibili dal Consiglio d'Amministrazione nella persona del Sovrintendente. L'attivazione è subordinata all'autorizzazione ministeriale, ove prevista.
2. Il Direttore Artistico sentito il Consiglio Accademico valuta la persistenza delle condizioni che hanno determinato l'attivazione dei corsi di studio e anche su iniziativa delle competenti strutture didattiche, delibera il mantenimento o la disattivazione dei medesimi, tenuto conto delle risorse rese disponibili dal Consiglio d'Amministrazione nella persona del Sovrintendente.
3. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio la Scuola assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo; nel decreto di disattivazione è disciplinata la modalità del passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti, per gli studenti che ne facessero richiesta. La disattivazione comporta la cessazione delle immatricolazioni e il graduale esaurimento del ciclo di studi. Della delibera di disattivazione è data comunicazione al competente Ministero.

Art. 10.

(Tipologia delle forme didattiche)

1. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali prevalentemente individuali, lezioni frontali prevalentemente collettive, a gruppi, esercitazioni, laboratori, attività pratiche, a distanza e intensive, tirocinî formativi, seminari, progetti, produzioni artistiche, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.
2. I regolamenti dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa indicandone gli obblighi di frequenza nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia.
3. Le diverse attività formative, sulla base della normativa vigente, sono raggruppate in:
attività formative relative alla formazione di base;
attività formative caratterizzanti;
attività formative integrative o affini;
attività formative ulteriori;
attività formative a scelta dello studente;
attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e alla verifica della conoscenza della lingua straniera.
4. Le attività formative comprendono, ove ad esse correlate, attività di laboratorio e di produzione artistica.

Art. 11.

(Propedeuticità e sbarramenti)

1. I regolamenti dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di taluni insegnamenti o altra attività formativa.
2. Per i corsi di insegnamento che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso, in base ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia superato l'esame o qualsiasi altra forma di verifica

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE

FONDAZIONE – ONLUS

iscritta al n° 6 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private

del profitto prevista per le annualità precedenti. Tuttavia l'accesso ad ogni esame o verifica di annualità successive alla prima prevede inderogabilmente il superamento di quelli delle annualità precedenti.

3. Di norma non si può ripetere per più di una volta la frequenza ad un medesimo corso.
4. Il mancato soddisfacimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.

Art. 12.

(Convenzioni con istituti di pari livello)

1. La Scuola, previa autorizzazione ministeriale, può stipulare apposite convenzioni con altri istituti d'istruzione superiore al fine di consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati; promuovere iniziative condivise di ricerca e di formazione, anche mediante la realizzazione di percorsi formativi congiunti; favorire la fruizione di specifici moduli formativi ovvero la possibilità della doppia frequenza, anche mediante l'adozione di strumenti flessibili quali, ad esempio, il part-time opzionale da parte degli studenti; favorire il reciproco affidamento di impegni didattici.

Art. 13.

(Rilascio di titoli congiunti)

1. Una volta ottenuta l'autorizzazione ministeriale, la Scuola può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di apposite convenzioni approvate dagli organi accademici competenti e ispirate a criteri di reciprocità.
2. Le convenzioni disciplinano:
 - a) le modalità di svolgimento dell'attività didattica;
 - b) i criteri e le modalità per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati;
 - c) per convenzioni con paesi esteri, la lingua nella quale è redatto e discusso l'eventuale elaborato scritto per la prova finale;
 - d) la composizione della commissione per l'ammissione ai corsi e il conferimento del titolo.
3. La convenzione può prevedere il rilascio di un unico titolo, con l'indicazione degli istituti convenzionati.

Art. 14.

(Didattica multimediale e a distanza)

1. La Scuola può promuovere, per specifiche discipline, idonee forme di didattica multimediale e di didattica a distanza. Il ricorso alla modalità a distanza è limitato a specifiche necessità e sempre previa valutazione della compatibilità con la natura della disciplina erogata.

Art. 15.

(Attività di produzione e ricerca)

1. La Scuola promuove e realizza attività di produzione artistica e di ricerca, in base alla programmazione ideata dal Direttore Artistico d'intesa con il Consiglio Accademico tenuto conto delle risorse rese disponibili.
2. A tal fine la Scuola può accedere anche a specifici finanziamenti nazionali ed internazionali, pubblici e privati attraverso la propria struttura amministrativa con il coordinamento del Sovrintendente.

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE

FONDAZIONE – ONLUS

iscritta al n° 6 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private

3. L'attività di cui al presente articolo, nel rispetto della norme vigenti, può rientrare tra i compiti istituzionali dei docenti.

Capo III – Altre attività formative

Art.16

(Formazione permanente)

1. La Scuola può promuovere e realizzare, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi, seminari e masterclass per la formazione permanente e ricorrente, al fine di:
 - a) Sviluppare conoscenze culturali e abilità e competenze musicali;
 - b) Favorire la crescita culturale;
 - c) Contribuire all'educazione e alla formazione musicale;
 - d) Concorrere alla diffusione della cultura musicale e della fruizione consapevole della musica.Così come meglio descritto all'art.2 dello Statuto Fondazione Scuola Musica di Fiesole Onlus
2. Per le medesime finalità la Scuola può inoltre promuovere e realizzare attività formative finalizzate all'educazione degli adulti nonché attività formative esterne attraverso contratti e convenzioni.
3. Al termine dei corsi di cui ai commi precedenti la Scuola può rilasciare agli interessati specifica attestazione.
4. L'attivazione dei corsi e delle attività di cui sopra su proposta dal Direttore Artistico d'intesa con il Consiglio Accademico viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Sovrintendente.

Art. 17

(Programmazione didattica)

1. La durata dell'anno accademico è dal 1° novembre al 31 ottobre. E' prevista la possibilità di anticipare le attività didattiche in sede di calendario accademico.
2. Il calendario accademico è emanato dal Direttore Artistico, sentito il Consiglio Accademico di norma entro il 30 giugno.
3. Il Direttore Artistico d'intesa con il Consiglio Accademico, tenuto conto delle eventuali proposte formulate dalle strutture didattiche, fissa le linee di indirizzo della programmazione delle attività didattiche.
4. Il personale docente, nel rispetto degli obblighi previsti dalle norme relative allo specifico stato giuridico, è tenuto a svolgere le attività didattiche nell'ambito del contesto programmatico e organizzativo deliberato dai competenti organi accademici.
5. Gli insegnamenti hanno di norma durata annuale o semestrale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.
6. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dal Direttore Artistico, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici. In casi particolari ulteriori attività di didattica finalizzata possono essere programmati nei periodi di interruzione delle normali attività didattiche.
7. Le sessioni d'esame, incluse le prove finali, sono di norma tre; per ogni sessione d'esame possono essere indetti più appelli.

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE

FONDAZIONE – ONLUS

iscritta al n° 6 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private

8. La Scuola rende noto agli studenti il calendario degli esami con un anticipo di almeno sette giorni.
9. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico di I e di II livello relative a ciascun anno accademico si svolgono entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo. Non è richiesta l'iscrizione allo studente che, avendo già sostenuto tutti gli esami di profitto, ha concluso tutte le frequenze alle attività formative previste dal corso.

Art. 18.

(Verifica e valutazione delle attività didattiche)

1. Il Consiglio accademico su delega del Direttore Artistico provvede periodicamente ad una verifica dell'efficacia, della funzionalità e della qualità della didattica.
2. I risultati della verifica costituiscono base di riferimento per la successiva programmazione dell'attività didattica e sono utilizzati anche al fine della revisione periodica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 19.

(Commissioni per gli esami di profitto)

1. Gli esami di profitto si svolgono di fronte ad una Commissione che ne assicura la regolarità e, di norma, il carattere pubblico nei limiti della normativa vigente e della tipologia di prove.
2. Le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore Artistico. Ogni Commissione è formata dal docente del corso e da almeno altri due docenti della stessa disciplina, o di disciplina tradizionalmente affine, o di specifica e comprovata competenza. Le Commissioni sono formate includendovi, di norma e salvo gravi e comprovati motivi, il docente dello studente esaminato.
3. Il Presidente della Commissione coordina i lavori e assicura il regolare svolgimento dell'esame.
4. Solo in casi eccezionali, su indicazione del Direttore artistico, possono far parte della Commissione anche esperti della materia esterni all'Istituzione.
5. La Commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

Art. 20.

(Commissioni per la prova finale)

1. La prova finale si svolge in forma pubblica, di fronte ad una Commissione costituita da non meno di cinque componenti sia per i corsi accademici di I livello sia per i corsi accademici di II livello.
2. Le Commissioni per la prova finale sono nominate dal Direttore Artistico e sono composte dallo stesso o suo delegato, che le presiede, dal relatore, e da professori della Scuola, assicurando una trasversalità di rappresentanza.

Sezione II – Studenti

Art. 21

(Ammissione ai corsi di studio)

1. Il numero massimo di studenti iscrivibili ai corsi di studio è programmato dal Direttore Artistico d'intesa con il Sovrintendente sentito il Consiglio Accademico. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Direttore Artistico, sulla base dell'accertamento di particolari doti musicali segnalate dalle commissioni preposte agli esami di selezione.

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE

FONDAZIONE – ONLUS

iscritta al n° 6 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private

2. L'ammissione ai corsi accademici di primo livello è riservata agli studenti che siano in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o, in caso di spiccate capacità e attitudini, che conseguiranno lo stesso entro il completamento del corso di studio. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. L'ammissione ai corsi di cui al comma precedente è subordinata al superamento di un esame di selezione che verifichi il possesso delle competenze musicali e culturali necessarie. Le competenze d'ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio in linea con il DM 382/2018.
4. L'ammissione ai corsi accademici di secondo livello è riservata agli studenti che siano in possesso di diploma accademico di I livello conseguito presso Conservatori Statali di Musica e Istituti Musicali Pareggiati italiani, ovvero istituzioni italiane e straniere di pari grado.
5. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai fini dell'ammissione ai corsi, è deliberato dal Direttore Artistico d'intesa con il Consiglio Accademico nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali in materia.
6. Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività.
7. Il candidato che risulti idoneo alla selezione dei corsi con numero programmato ha diritto ad iscriversi solo se rientra nel numero programmato.
8. Le selezioni di cui ai commi precedenti possono essere effettuate anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, enti e istituzioni anche privati.
9. Salvo diversa indicazione ministeriale non è consentito iscriversi ad un corso di diploma accademico di primo e di secondo livello a coloro che siano già in possesso del diploma di Conservatorio del previgente ordinamento relativo alla stessa Scuola.

Art. 22.

(Esame di ammissione)

1. La valutazione dell'esame di ammissione è espressa con una delle seguenti indicazioni: idoneo, idoneo "con obblighi formativi", non idoneo. Agli idonei viene inoltre attribuito un voto espresso in trentesimi ai fini della graduatoria.
2. La Commissione dell'esame di ammissione, per ogni singolo corso, è nominata dal Direttore Artistico ed è formata da almeno tre docenti. La commissione può essere integrata per la verifica delle conoscenze di base del candidato.

Art. 23.

(Obblighi formativi e di frequenza)

1. Qualora l'esame di selezione abbia evidenziato parziali lacune nella preparazione dello studente, a quest'ultimo sono attribuiti specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare secondo le modalità stabilite dalla Scuola, anche attraverso la frequenza di apposite attività formative.
2. Eventuali criteri generali per l'attribuzione dei debiti sono deliberati dal Direttore Artistico d'intesa con il Consiglio Accademico. Essi possono comportare delle propedeuticità. Gli obblighi formativi aggiuntivi vanno soddisfatti di norma entro il primo anno di frequenza.
3. Le disposizioni sugli obblighi di frequenza sono stabilite dai regolamenti dei singoli corsi di studio.



SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE

FONDAZIONE – ONLUS

iscritta al n° 6 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private

4. Tali obblighi sono fissati in linea generale in misura non inferiore all'80% delle attività formative.

Art. 24.

(Iscrizioni)

1. La qualifica di studente della Scuola è riservata agli iscritti ai corsi di studio che siano in regola con le procedure di iscrizione e con i versamenti di tasse e contribuzioni previste.
2. Le domande di immatricolazione ed il rinnovo dell'iscrizione avvengono nei tempi stabiliti dal Calendario accademico.

Art. 25.

(Fuori corso)

1. Lo studente che, pur avendo completato gli anni d'iscrizione, non abbia maturato i crediti sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici, nei limiti stabiliti ai successivi commi 3 e 4.
2. Lo studente che non concluda il corso di studi entro il doppio della durata dei corsi, è dichiarato decaduto.

Art. 26.

(Piani di studio individuali)

1. Nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici, ciascuno studente presenta il piano di studio individuale, comprensivo delle specifiche attività obbligatorie, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente.
2. I piani di studio individuali sono approvati dal Direttore Artistico, nel rispetto delle eventuali linee di indirizzo stabilite dalle competenti strutture didattiche. A tal fine il Direttore Artistico può avvalersi di una o più commissioni.
3. Lo studente può chiedere di essere ammesso a frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano di studio prescelto che, in caso di superamento delle relative prove d'esame, costituiscono crediti riconoscibili secondo la normativa vigente.
4. Lo studente può comunque proporre modifiche al piano di studi all'inizio di ciascun anno accademico, approvate compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei singoli corsi.

Art. 27.

(Acquisizione e riconoscimento dei crediti)

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
 - a) Il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico ferma restando, ove prevista, la valutazione del profitto;
 - b) La partecipazione alle attività di produzione artistica dell'Istituzione in base ai criteri definiti dal Regolamento riconoscimento crediti;
 - c) Lo svolgimento, anche esternamente alla Scuola, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente; la Scuola progetta e realizza, a tal fine, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stage e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricula dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in termini di crediti. I crediti per suddette attività sono definiti dal Regolamento riconoscimento crediti.
 - d) Il superamento della prova finale.
2. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di specifica documentazione.

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE

FONDAZIONE – ONLUS

iscritta al n° 6 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private

3. Nel caso di trasferimento da altro corso del Conservatorio o da altra istituzione di pari grado, le strutture didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore artistico-disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
 - b) Riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, nel caso di attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'istituto di destinazione e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare;
 - c) La Scuola può riconoscere come crediti le conoscenze e le abilità professionali maturate nell'ambito di riferimento della specifica disciplina.

4. All'atto dell'iscrizione lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate presso altre istituzioni di pari grado autorizzate dal Ministero, attestate da idonea documentazione. Nel caso di studi pregressi in istituti di pari grado i crediti saranno riconosciuti soltanto se vi è corrispondenza tra il settore artistico-disciplinare, il programma di studio svolto e la durata del corso. Il computo dei CFA si effettua come segue:
 - a) per la stessa attività o materia – a parità di impegno orario o di programma – saranno attribuiti i CFA del piano di studio della Scuola. Qualora l'impegno orario o di programma risulti diverso, la Commissione si riserverà di attribuire un numero di CFA proporzionato, con l'eventuale obbligo da parte dello studente di integrare la frequenza e/o il programma mancante.
 - b) nel caso di attività artistiche esterne o interne per progetti extra curriculari, laboratori, stage e tirocini, o di attività formative a contenuto musicale e musicologico non corrispondenti a insegnamenti attivati, i crediti corrispondenti saranno riconosciuti nella sezione "ulteriori attività o insegnamento a scelta dello studente" nei limiti massimi previsti dalla tipologia.

Art. 28.

(Competenze linguistiche)

1. La Scuola organizza, anche in convenzione, appositi corsi per l'apprendimento obbligatorio di una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano, tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.
2. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria possono essere riconosciuti dalle strutture didattiche competenti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture esterne alla Scuola.
3. Gli studenti stranieri sono sottoposti alla verifica di un'adeguata conoscenza della lingua italiana: in caso di esito anche parzialmente negativo della verifica viene loro attribuito un debito formativo da compensare con l'obbligo di frequenza del corso di Lingua italiana per stranieri, ove attivato, ed il superamento dei relativi esami.

Art. 29

(Esami e altre forme di verifica del profitto)

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione sono sostenuti, di norma, successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti dallo studente che abbia ottenuto le attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti; egli deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.
2. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto ai fini della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera.

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE

FONDAZIONE – ONLUS

iscritta al n° 6 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private

3. In particolari casi, disciplinati nei regolamenti dei corsi di studio, l'esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive possono svolgersi per gruppi facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale.
4. Nel caso di attività didattica articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività.
5. A seconda di quanto disposto dai regolamenti didattici del corso di studio, gli accertamenti di norma danno luogo a votazione ma possono anche consistere in un giudizio di idoneità.
6. Il voto è sempre espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all'unanimità la lode.
7. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere, oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d'esame, altre forme di attribuzione del credito normate da apposito regolamento costantemente valutato da una specifica commissione presieduta dal Direttore, che fa riferimento alle attività artistiche e scientifiche della Scuola.
8. Gli esami di profitto possono essere pratici, scritti e/o orali; si possono prevedere anche forme articolate di accertamento, eventualmente composte di prove successive da concludersi comunque con una valutazione finale.
9. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera commissione; lo studente è tenuto a firmare il verbale all'atto del riconoscimento dell'identità, quale attestazione di presenza alla prova.
10. Lo studente ha facoltà di ritirarsi durante lo svolgimento dell'esame.
11. Gli esami sostenuti nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile dell'anno accademico successivo possono essere pertinenti all'anno accademico precedente.
12. Fatti salvi i casi di iterazione relativi alla prosecuzione della frequenza di un corso con programma di studio di maggiore complessità (ad es. il corso di musica da camera per un ensemble che desidera approfondire la preparazione), non è consentita la ripetizione di un esame già superato o di un corso di cui si abbia avuto il riconoscimento.
13. L'esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, solo nel caso in cui sia stato superato. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

Art. 30.

(Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)

1. La Scuola favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.
2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (crediti didattici, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.).



SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE

FONDAZIONE – ONLUS

iscritta al n° 6 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private

3. I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono di norma riconosciuti allo studente in base a:
 - a) Crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato;
 - b) Frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove necessarie;
 - c) Periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - d) Tirocinio e altre attività formative.
4. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, viene effettuato il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.
5. Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base delle modalità di trasformazione previste dal sistema ECTS.

Art. 31.

(Conseguimento del titolo di studio e prova finale)

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi.
2. Di norma la prova finale è costituita da una parte interpretativa-esecutiva o compositiva svolta in una delle discipline caratterizzanti del corso di studi, eventualmente integrata dalla discussione di un elaborato di adeguato valore artistico-scientifico.
3. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodecimi, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla Commissione con un punteggio non superiore a 6/110. L'eventuale lode deve essere assegnata all'unanimità dalla Commissione.
4. La media ponderata è calcolata nel seguente modo:
 - a) Per ogni esame superato si moltiplica il voto ottenuto per il numero di crediti attribuiti alla disciplina. La somma dei punteggi così ottenuti fornisce la sommatoria $VC = \text{Voto} * \text{Crediti}$. Le valutazioni di idoneità, l'assolvimento di eventuali debiti formativi e la verifica della conoscenza della lingua straniera non influiscono sul calcolo della media.
 - b) La somma del numero di crediti degli esami sostenuti fornisce la sommatoria dei crediti SC.
 - c) La divisione di VC per SC fornisce la media ponderata.
5. La Commissione può attribuire, con decisione unanime, la "menzione d'onore" o altre forme di riconoscimento accademico.
6. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico di primo e di secondo livello è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.
7. La Scuola rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

Art. 32.

(Passaggi di corso e prosecuzione degli studi)

1. Lo studente può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore Artistico, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso un Conservatorio, con il

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE

FONDAZIONE – ONLUS

iscritta al n° 6 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private

riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.

2. I passaggi ad altri corsi di studio sono condizionati al superamento delle relative prove di ammissione.
3. I termini per la presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati dal Direttore Artistico, sentiti il Consiglio Accademico e le competenti strutture didattiche.

Art. 33.

(Trasferimenti)

1. Lo studente può chiedere il trasferimento da altro istituto con domanda indirizzata al Direttore Artistico, di norma entro il 1° Settembre.
2. I trasferimenti si effettuano nel numero di posti disponibili. Eventuali criteri di selezione sono stabiliti dal Direttore Artistico sentito il Consiglio Accademico.
3. Per gli studenti dei quali sia stato accolto il trasferimento, viene determinato l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando l'eventuale debito formativo da assolvere.
4. Possono essere previste eventuali attività integrative ad uso degli studenti che provengono per trasferimento e ai quali siano stati attribuiti debiti formativi.
5. Non sono accettate domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio o che abbiano sostenuto il solo esame di selezione ai fini dell'ammissione.

Art. 34.

(Sospensione e rinuncia agli studi)

1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio, per motivi personali o di studio. La sospensione è concessa dal Direttore Artistico. La riammissione è concessa fatta salva l'effettiva disponibilità del posto.
2. Nel periodo di interruzione o di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi. L'importo da versare all'atto della ripresa degli studi è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
3. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto. La rinuncia è irrevocabile, tuttavia essa non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio, con regolare esame di ammissione.
4. Conseguentemente alla rinuncia esplicita dello studente, la Scuola rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti conseguiti fino a quel momento. In caso di nuova immatricolazione l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dalla competente struttura didattica previa verifica della loro non obsolescenza.
5. Lo studente che dopo aver rinunciato agli studi sia stato riammesso alla prosecuzione della carriera è tenuto a versare il contributo relativo alla ricognizione degli studi nella misura stabilita dal Sovrintendente.

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE

FONDAZIONE – ONLUS

iscritta al n° 6 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private

-
6. Lo studente che non rinnovi l'iscrizione entro sei mesi dalla scadenza dei termini è considerato rinunciataro.

Art. 35.

(Iscrizione a corsi singoli)

1. È consentito l'accesso ai corsi singoli se in possesso dei titoli richiesti per l'ammissione, tra cui il Diploma di scuola secondaria di secondo grado. E' necessario inoltre non essere iscritti ad alcun corso di studi di Alta Formazione Artistica Musicale.
2. E' data la possibilità a coloro che abbiano i requisiti di accesso ai corsi di essere iscritti a singoli insegnamenti attivati nella Scuola, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad ottenere regolare attestazione dei crediti acquisiti.
3. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande sono stabiliti dal Direttore Artistico, sulla base degli eventuali indirizzi concordati dal Consiglio Accademico e, comunque, sentiti i docenti interessati.
4. Le tasse d'iscrizione e i contributi per la frequenza a uno o più corsi di cui al presente articolo vengono deliberati dal Sovrintendente in base al bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 36.

(Diritto allo studio)

1. Agli studenti iscritti ai corsi superiori di primo e di secondo livello si applicano le norme e i benefici previsti dal diritto allo studio universitario.
2. La Scuola assicura la migliore integrazione agli studenti diversamente abili.

Art. 37.

(Orientamento e tutorato)

1. La Scuola promuove attività di orientamento da svolgere in collaborazione anche con enti pubblici e privati, nonché con istituti di istruzione secondaria superiore.
2. La Scuola attiva servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
3. La Scuola istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all'informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività della Scuola e quant'altro ritenuto di interesse per gli studenti;

Sezione II – Parte comune

Art. 38.

(Pubblicità degli atti)

1. La Scuola promuove forme e strumenti di pubblicità degli atti.
2. Annualmente la Scuola pubblica il manifesto degli studi. Esso indica:
 - a) I piani di studio con le relative discipline e le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
 - b) I requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
 - c) L'eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso;
 - d) Le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;
 - e) Le norme relative alle frequenze;
 - f) Le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all'immatricolazione e alla iscrizione ai corsi di studio;
 - g) Il calendario accademico;
 - h) Le modalità per la presentazione dei piani di studio individuali;

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE

FONDAZIONE – ONLUS

iscritta al n° 6 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private

i) Ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. La Scuola predispone ed aggiorna una guida didattica, redatta in conformità alle direttive europee, che riporta informazioni utili ad illustrare le attività didattiche programmate ed a favorire le scelte e gli adempimenti degli studenti.
4. La Scuola è tenuta a rendere noti entro l'inizio dell'anno accademico i programmi delle discipline attivate ed eventuali ulteriori informazioni.
5. La Scuola individua e rende pubblico ove necessario il responsabile delle attività e delle procedure in conformità alla normativa vigente.

Art. 39.

(Cooperazione internazionale)

1. La Scuola partecipa alle iniziative di cooperazione internazionale, quali ad esempio quelle di scambio con Istituzioni affini, previste dal Long Learning Programme dell'Unione Europea.
2. Gli studenti e i docenti hanno diritto di partecipare alle iniziative secondo le modalità indicate nei singoli bandi pubblicati dalla Scuola.

Capo IV– Norme finali

Art. 40.

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'albo d'Istituto.
2. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, con decreto del Direttore Artistico su proposta del Consiglio Accademico, possono essere costituite altre strutture organizzative di coordinamento che raggruppano differenti *attività e competenze* sulla base dell'omogeneità degli ambiti di studio, ricerca e produzione.
3. Specifiche modalità organizzative e di funzionamento relative a particolari aspetti della didattica, della produzione artistica e della ricerca possono essere disciplinate con appositi regolamenti interni emanati dal Direttore Artistico su proposta del Consiglio Accademico nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 41

(Modifiche al regolamento)

1. Eventuali modifiche, suggerite dal Consiglio Accademico su proposta del Direttore nel rispetto delle norme statutarie, sono sottoposte al competente Ministero per l'approvazione.
2. L'istituzione di nuovi corsi di studio, nel rispetto delle procedure previste, è disposta con modifica integrativa del Regolamento, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 42

(Attivazione dei Corsi)

1. I corsi di studio da attivare dalla Scuola sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, con l'indicazione delle scuole e dei dipartimenti di riferimento.
2. Eventuali altri nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Regolamento.

Art. 43

(Controversie)

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente Regolamento è competente in prima istanza il Direttore, in condivisione con il Consiglio Accademico.